

COMUNE DI VALLEFIORITA

PROVINCIA DI CATANZARO

TEL. 0961 919821

P.E.C. protocollo.vallefiorita@asmepec.it

ORDINANZA N. 6/2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Divieto dell'attività di commercio ambulante in forma itinerante.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 e s. recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 23 febbraio 2020 ;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti In materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6,recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario ed urgente emanare disposizioni per contrastare l'eventuale diffusione del virus sul territorio locale;

Ritenuto quindi necessario ed urgente adottare le misure volte a ridurre il rischio di contagio anche attraverso la sospensione temporanea delle attività di commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...";

ORDINA

La sospensione delle attività di commercio ambulante in forma itinerante con decorrenza immediata fino al 03/04/2020.

DISPONE

La trasmissione della presente:

Alla Prefettura;

Al Comando Carabinieri di Catanzaro;

Al Settore Protezione Civile della Regione Calabria;

Alla Polizia Municipale incaricata della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza;

All'albo pretorio comunale per la pubblicazione come per legge.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

AVVISA

La violazione della presente ordinanza è suscettibile di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. perseguibile ai sensi dell'art. 438 c.p..

Vallefiorita, 19/03/2020



IL SINDACO
Salvatore Megna